

La riscossione dei tributi locali

Bologna, 29 settembre 2016

Avv. Maurizio Fogagnolo



Indice

1. **Le problematiche relative alla fuoriuscita da Equitalia dal sistema della riscossione**
2. **Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali**
 3. **Le misure cautelari**
 4. **Il pignoramento presso terzi**
 5. **Tributi locali e privilegio fallimentare**
6. **La procedura di ristrutturazione del debito e di transazione fiscale nei tributi locali**

f La fuoriuscita di Equitalia dal sistema della riscossione

Art. 1, comma 686 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)

«Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia»



**NON È ANCORA PRESENTE UNA NORMA CHE DETERMINI
LA FUORIUSCITA DEFINITIVA DI EQUITALIA DAL SISTEMA
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**

f La fuoriuscita di Equitalia dal sistema della riscossione

Art. 18 D.L. 113/2016, convertito in L. 160/2016

Proroga al 31 dicembre 2016 dell'uscita di Equitalia dal sistema della riscossione delle entrate locali, che avrà molto probabilmente ulteriori code nel 2017



**MANCANZA DI UNA CORRETTA DEFINIZIONE DI
STRUMENTI DI RISCOSSIONE ALTERNATIVA DA
ATTRIBUIRE A COMUNI E CONCESSIONARI
PRIVATI**

f La fuoriuscita di Equitalia dal sistema della riscossione

Effetti dell'abbandono di Equitalia

- NECESSITÀ PER L'ENTE IMPOSITORE DI SOSTITUIRSI AD EQUITALIA QUALE SOGGETTO PROCEDENTE
- NECESSITÀ PER L'ENTE IMPOSITORE DI NOTIFICARE AI CONTRIBUENTI INTERESSATI UN'INGIUNZIONE FISCALE O DI PAGAMENTO
- COSTI PER GLI ENTI LOCALI LEGATI ALL'ATTIVITÀ DI INTERVENTO NELLE PROCEDURE PENDENTI

f La fuoriuscita di Equitalia dal sistema della riscossione

Possibili soluzioni all'uscita di Equitalia dal settore delle entrate locali

- **CREAZIONE DI UN CONSORZIO CHE POSSA ASSUMERE UN RUOLO TERMINALE A TUTELA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI INSOLUTI DEI COMUNI
(ART. 76 L. 342/2000)**
- **ACCESSO DA PARTE ENTI LOCALI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**




MAGGIORE EFFICIENZA NELLA RISCOSSIONE SUBORDINATA ALL'ACQUISIZIONE DI MAGGIORI INFORMAZIONI

f Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE (R.D. 639/1910)

L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso
da un Ente Locale



Se il soggetto intimato non paga entro il termine
indicato in atto, l'Ente può attivare le procedure
cautelari ed esecutive e pignorare i beni del debitore

f Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE

CHI PUÒ EMETTERE L'INGIUNZIONE?

- direttamente l'Ente Locale

- i soggetti terzi delegati dall'Ente locale iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997

fi Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE

IL CONTENUTO DELL'INGIUNZIONE

- La somma richiesta, il termine per il pagamento, le conseguenze nel caso di inadempimento, i termini per proporre ricorso ed anche il titolo sul quale si fonda l'ingiunzione.
 - La motivazione
- L'indicazione del responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si possono richiedere informazioni



Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE TERMINI DI OPPOSIZIONE

Debiti di natura tributaria



60 GIORNI – IL RICORSO SI PRESENTA AVANTI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

(ART. 21 D.LGS. 546/1992)

DAL 2016 OBBLIGO DI RECLAMO/MEDIAZIONE

Debiti di natura patrimoniale



30 GIORNI – L'OPPOSIZIONE SI PRESENTA AVANTI AL GIUDICE
ORDINARIO (GDP O TRIBUNALE, IN RELAZIONE AL VALORE

DELLA CONTROVERSIA)



Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE

NOTIFICA

- **Ufficiale giudiziario (ex art. 2 R.D. 639/1910)**
- **Messi notificatori (commi 158-160 L. 296/2006)**
- **Spedizione postale direttamente da parte dell'Ente che ha emesso l'ingiunzione (art. 10 L. 265/1999)**

f Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE

TERMINI

Art. 1, comma 163 L. 269/2006

«nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»




Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE

IMPUGNAZIONE

GIUDICE TRIBUTARIO (ARTT. 2 E 19 D.LGS. 546/1992)




- Possibile sospensione dell'atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992
- Impugnabilità solo per vizi propri, ex art. 19, comma 3 D.Lgs 546/1992, salva l'ipotesi di mancata notifica dell'atto presupposto

fi Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

IMPUGNAZIONE

GIUDICE ORDINARIO (ART. 3 R.D. 639/1910)



- Avverso l'ingiunzione si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è disciplinata dall'art. 32 D.Lgs. 150/2011

f Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

L'INGIUNZIONE FISCALE

ESECUZIONE FORZATA

L'ingiunzione fiscale assomma

LA FUNZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO ED HA DURATA
ANNUALE



L'ESECUZIONE DEVE INIZIARE ENTRO 90 GIORNI DALLA NOTIFICA
DELL'INGIUNZIONE

SE L'ESECUZIONE NON INIZIA ENTRO IL SUDDETTO TERMINE, L'INGIUNZIONE
PERDE LA SUA EFFICACIA E SARÀ NECESSARIO NOTIFICARLA NUOVAMENTE.

fi Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

(D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602)

**FORMAZIONE E TRASMISSIONE DEL RUOLO DA PARTE
DELL'ENTE LOCALE**




**IL RUOLO È UN ELENCO NEL QUALE L'ENTE CREDITORE
INSERISCE LE GENERALITÀ DEI DEBITORI ED IL TITOLO
DEL CREDITO**

f Gli strumenti per la riscossione dei tributi locali

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

NOTIFICA AL DEBITORE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO



- **PARTE DEL RUOLO RELATIVA AL SINGOLO DEBITORE**
- **EQUIPARATA AD UN PRECETTO, CIÒ SIGNIFICA CHE AD
ESSA PUÒ SEGUIRE L'ESECUZIONE FORZATA**




Le misure cautelari

SI SUDDIVIDONO IN:

➤ **FERMI**

➤ **IPOTECHE**




**STRUMENTI DI CONSERVAZIONE DELLA
GARANZIA DEL CREDITO**



Le misure cautelari

IL FERMO AMMINISTRATIVO

**MISURA CAUTELARE CHE L'AGENTE/UFFICIALE DELLA
RISCOSSIONE O DIRETTAMENTE L'ENTE LOCALE PUÒ
DISPORRE , IN PRESENZA DI SOMME NON VERSATE
TEMPESTIVAMENTE, SUI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI
REGISTRI DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE O DEI COOBBLIGATI**



**SI ESEGUE MEDIANTE ISCRIZIONE NEI REGISTRI MOBILIARI
DEL PROVVEDIMENTO CHE LO DISPONE**



Le misure cautelari

IL FERMO AMMINISTRATIVO

Art. 86 D.P.R. 602/1973

L'AGENTE/UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE NOTIFICA AL DEBITORE O AI COOBBLIGATI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA CONTENENTE L'AVVISO CHE, IN MANCANZA DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, SARÀ ESEGUITO IL FERMO, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORE COMUNICAZIONE, MEDIANTE ISCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE LO DISPONE NEI REGISTRI MOBILIARI



Le misure cautelari

IL FERMO AMMINISTRATIVO

Art. 86 D.P.R. 602/1973

**POSSIBILITÀ CHE IL DEBITORE O I COOBBLIGATI,
NEL PREDETTO TERMINE, DIMOSTRINO
ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE CHE IL BENE
MOBILE È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ DI
IMPRESA O DELLA PROFESSIONE**



SOSPENSIONE DEL FERMO



Le misure cautelari

IL FERMO AMMINISTRATIVO

EFFETTI

- Il veicolo soggetto a fermo non potrà circolare
- Nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste
- Inopponibilità al Comune/concessionario degli atti di disponibilità giuridica del bene sottoposto a fermo, se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso.



Le misure cautelari

IL FERMO AMMINISTRATIVO

CANCELLAZIONE

- Subordinata all'integrale pagamento del debito oltre agli interessi per ritardato pagamento ed alle ulteriori spese esecutive
- La cancellazione del provvedimento verrà effettuata a cura del contribuente presso il P.R.A., esibendo la revoca rilasciata dall'ente che ha iscritto il fermo



Le misure cautelari

IL FERMO AMMINISTRATIVO

IMPUGNAZIONE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza del 7 luglio 2014 n. 15425

«La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, appartiene al Giudice tributario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 19, comma 1, lettera e-ter, D.Lgs. 546/1992, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi»



Le misure cautelari

L'IPOTECA

Art. 77 D.P.R. 602/1073

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede



L'IPOTECA È UNA MISURA CAUTELARE CHE L'AGENTE/UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE PUÒ ISCRIVERE, SUI BENI IMMOBILI DEL DEBITORE O DEI COOBBLIGATI, A GARANZIA DEL CREDITO ISCRITTO A RUOLO, PER UN IMPORTO PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE.



Misure Esecutive

➤ **ESECUZIONE MOBILIARE**

➤ **ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI**
(PP3)

➤ **ESECUZIONE IMMOBILIARE**



Il pignoramento presso terzi

L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, SE ATTUATO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE. DAL CONCESSIONARIO O DALL'ENTE IMPOSITORE CONTIENE:

L'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario/Ente locale procedente, nel termine di sessanta giorni dalla notifica, l'importo dovuto, fino a concorrenza del credito per il quale si procede nei limiti dettati dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile



Il pignoramento presso terzi

LIMITI DEL PIGNORAMENTO ESATTORIALE

Stipendi, pensioni e indennità non possono essere pignorate da Equitalia o dai soggetti che si avvalgono dell'ingiunzione rafforzata oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 72ter D.P.R. 602/1973 (introdotto dal D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012):

- 1/10 per importi fino a € 2.500,00;
- 1/7 per importi da € 2.500,00 a € 5.000,00;
- 1/5 per importi superiori a € 5.000,00.

Pensioni, indennità che tengono luogo della pensione, o altri assegni di quiescenza sono impignorabili fino ad un ammontare pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (art. 545, comma 7 c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015).

La normativa in questione si riferisce espressamente al lavoro subordinato, pubblico o privato.



Il pignoramento presso terzi

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione (sentenza n. 685/2012)

I limiti stabiliti dall'art. 72^{ter} D.P.R. 602/1973 vanno applicati anche ai seguenti rapporti:

- 1. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;**
- 2. rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrari;**
- 3. rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;**
- 4. rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico.**



Tributi locali e privilegio fallimentare

Art. 2752 Codice Civile

*«Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono. Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. **Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.**»*

f Tributi locali e privilegio fallimentare

Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 17 maggio 2010 n. 11930

«Le norme del Codice Civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del Legislatore, e soprattutto della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ. rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio».



**INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE ESTENSIVA
DELLA NORMATIVA CIVILISTICA AI TRIBUTI LOCALI**



Tributi locali e privilegio fallimentare

Art. 13, comma 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Monti)

«ai fini del quarto comma dell' articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “ legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali»



**DISPOSIZIONE NORMATIVA CHE ESTENDE
DEFINITIVAMENTE IL PRIVILEGIO STABILITO A
LIVELLO CIVILISTICO ANCHE AI TRIBUTI LOCALI**

f Tributi locali e privilegio fallimentare

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 16 ottobre 2012 n. 17767

«Le sanzioni che sono applicate sulla T.I.A. e, in genere, su tutti i tributi locali, non sono ammesse al fallimento con il privilegio ai sensi dell'articolo 2752 del cod. civ., come invece avviene per l'imposta.»

Le sanzioni di tale tributo rappresentano quindi un debito chirografario del fallimento e devono pertanto essere pagate con la massa dei creditori in via di chirografo»



**DUBBI SULL'APPLICABILITÀ DEL PRIVILEGIO
ALLE SANZIONI TRIBUTARIE**



Ristrutturazione del debito e di transazione fiscale nei tributi locali

Art. 182*bis* L.F. (Accordi di ristrutturazione dei debiti)

- **L'IMPRENDITORE IN STATO DI CRISI PUÒ DOMANDARE, L'OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**
- **L'ACCORDO DEVE ESSERE STIPULATO CON I CREDITORI RAPPRESENTANTI ALMENO IL SESSANTA PER CENTO DEI CREDITI**
- **UNITAMENTE ALL'ACCORDO DEVE ESSERE PRESENTATA UNA RELAZIONE REDATTA DA UN PROFESSIONISTA, DESIGNATO DAL DEBITORE, SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E SULL'ATTUABILITÀ DELL'ACCORDO STESSO**



Ristrutturazione del debito e di transazione fiscale nei tributi locali

Art. 182ter L.F. (Transazione fiscale)

- **IL DEBITORE PUÒ PROPORRE IL PAGAMENTO, ANCHE PARZIALE, DEI TRIBUTI AMMINISTRATI DALLE AGENZIE FISCALI E DEI RELATIVI ACCESSORI, NONCHÉ DEI CONTRIBUTI AMMINISTRATI DAGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE E DEI RELATIVI ACCESSORI, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI DEBITO AVENTE NATURA CHIROGRAFARIA ANCHE SE NON ISCRITTI A RUOLO, AD ECCEZIONE DEI TRIBUTI COSTITUENTI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE**

- **LA TRANSAZIONE FISCALE CONCLUSA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 182BIS È REVOCATA DI DIRITTO SE IL DEBITORE NON ESEGUE INTEGRALMENTE, ENTRO 90 GIORNI DALLE SCADENZE PREVISTE, I PAGAMENTI DOVUTI ALLE AGENZIE FISCALI ED AGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE**



Ristrutturazione del debito e di transazione fiscale nei tributi locali

TALI DISPOSIZIONI SONO APPLICABILI AI TRIBUTI LOCALI?


- **ART. 182 TER L.F.:** l'Agenda delle Entrate, con le Circolari del 10 aprile 2009 n. 14/E e del 18 aprile 2008 n. 40/E, la dottrina maggioritaria hanno riconosciuto che **NON È APPLICABILE AI TRIBUTI COMUNALI NON AMMINISTRATI PER IL TRAMITE DELLE AGENZIE FISCALI**
- **ART. 182 BIS L.F.:** **MANCANZA DI UNA SOLUZIONE UNANIME IN TEMA DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**





Ristrutturazione del debito e di transazione fiscale nei tributi locali

- **PRINCIPIO DI INDISPONIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**,
che trova a sua volta fondamento nella capacità contributiva (ex art. 53 Costituzione) e nell'imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Costituzione)
- **ASSENZA DI IDONEA COPERTURA NORMATIVA A LIVELLO PRIMARIO
E REGOLAMENTARE**



**IMPOSSIBILITÀ PER IL COMUNE DI PROCEDERE IN VIA
UNILATERALE ALLA RIDUZIONE SIA DELL'IMPOSTA CHE DELLE
SANZIONI E DEGLI INTERESSI DOVUTI**

(Inapplicabilità art. 182^{ter} L.F.)

Grazie per l'attenzione

Maurizio Fogagnolo

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube